



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezione Consultiva

**Parere n. 4**  
**Anno 2025**

Prot. n. 00243/2025

**IL COLLEGIO DI GARANZIA**  
**SEZIONE CONSULTIVA**

Composta da  
Virginia Zambrano - Presidente  
Amalia Falcone - Relatrice  
Barbara Agostinis  
Pierpaolo Bagnasco  
Livia Saporito - Componenti

Ha pronunciato il seguente

**PARERE N. 4/2025**

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 3/2025, presentata, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del CONI e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 13 febbraio 2025;

## LA SEZIONE

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00562/2024 del 31 luglio 2024;

vista la richiesta di parere n. 3/2025, presentata, in data 13 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati;

visto l'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l'altro, l'adozione di pareri su richiesta del CONI;

visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

visto, in particolare, l'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell'organo *de quo*;

esaminati gli atti e udita la relatrice, avv. Amalia Falcone.

### Premesso che

con comunicazione del 13 febbraio 2025, è stata inoltrata richiesta di parere ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva sul seguente quesito: "*Dica codesto Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport - Sezione Consultiva - se i Commissari di Sezioni TSN siano legittimati o meno a votare all'Assemblea Nazionale Elettiva per conto della Sezione in cui sono stati nominati per il rinnovo degli organi elettivi della UITS*".

In particolare, veniva evidenziato nella richiesta di parere che l'Unione Italiana di Tiro a Segno ha convocato, per i giorni 15 e 16 marzo 2025, l'Assemblea Nazionale per l'elezione degli Organi direttivi per il quadriennio 2025-2028; che, in data 14 gennaio 2025, la UITS aveva pubblicato, comunicandolo a tutte le Sezioni Tiro a Segno affiliate, l'elenco "provvisorio" delle società aventi

diritto al voto; tale elenco comprende anche le Sezioni TSN commissariate; che in alcune note inoltrate al Comitato Olimpico da parte di alcuni candidati al Consiglio Direttivo UITIS per le prossime elezioni venivano sollevati dubbi circa la legittimazione dei Commissari di Sezione a votare per conto della Sezione TSN in cui sono stati nominati.

\*\*\*

Il tema del diritto di voto dei Commissari di Sezioni TSN all'Assemblea Nazionale per il rinnovo degli organi elettivi della UITIS riveste, dunque, evidente rilevanza. In linea generale, i Commissari sono nominati per gestire le attività di una Sezione in situazioni particolari, come, ad esempio, in caso di difficoltà nella gestione ordinaria. Il Commissario straordinario, nel diritto pubblico, è un organo straordinario dell'amministrazione, nominato per far fronte a incarichi urgenti o straordinari tramite un accentramento o un aumento dei poteri e un'azione in deroga, per un tempo determinato.

La legittimità del loro voto dipende dalle norme statutarie e regolamentari della UITIS. Se lo Statuto prevede esplicitamente che i Commissari straordinari possano esercitare il diritto di voto per conto della Sezione, allora sarebbero legittimati a farlo. Tuttavia, se lo Statuto non menziona questa possibilità o se stabilisce che solo i membri eletti della Sezione possono votare, allora i Commissari non avrebbero diritto di voto. In sintesi, è fondamentale consultare lo Statuto della UITIS e le eventuali delibere interne per chiarire la questione.

In primo luogo, nessun cenno specifico alla soluzione del quesito può rinvenirsi dallo Statuto vigente della Unione Italiana di Tiro a Segno, approvato di recente con decreto del Ministro della Difesa,<sup>1</sup> di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, in data 13 gennaio 2025, che negli esatti termini prevede, all'art. 14, comma 2: «*Le Sezioni TSN esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente*». Ed ancora, all'art. 19 (Attribuzioni del Consiglio direttivo dell'UITIS), comma 2, lett. hh), «*il Consiglio Direttivo delibera, nei casi previsti dal presente statuto e dal Regolamento di attuazione, lo scioglimento dei Consigli direttivi delle Sezioni TSN e nomina e revoca un Commissario, il quale provvede al compimento degli atti necessari per procedere al rinnovo degli organi della Sezione TSN*». Si evince, da quanto richiamato, che, in assenza di una specifica previsione sul tema, il Commissario svolga atti di ordinaria

---

<sup>1</sup> Il Ministero della Difesa (12/2024) aveva confermato, in linea con la posizione assunta dall'UITIS, che «*l'approvazione del nuovo Statuto è indispensabile per la legittimità dell'indizione delle elezioni*» e che «*ai sensi della normativa vigente si ritiene che l'approvazione dello Statuto con decreto del Ministero della Difesa e la sua entrata in vigore siano elementi indispensabili per indire legittime elezioni*».

amministrazione anche a carattere discrezionale, provvedendo, nel caso in esame, al mero compimento degli atti necessari per procedere al rinnovo degli organi della Sezione TSN, senza assumere diversa funzione o competenza con riferimento al diritto di voto. In tal caso, sarebbe opportuno che i Commissari agissero in modo trasparente e collaborativo, garantendo che le decisioni siano prese nel migliore interesse della Sezione e dell'intera associazione.

In via più generale, anche la deliberazione n. 1759 del Consiglio Nazionale CONI 5 giugno 2024, PCM - 0001508 - P - 12 giugno 2024, recante "*Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate*", prevede, in merito al Principio di democrazia interna a base collettiva, che: "4.1 Voto di base - 3. «*Le associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato...*», e ancora che "4.2 Voti plurimi - 4. «*Le Federazioni Sportive Nazionali dovranno prevedere dei correttivi all'assegnazione dei voti plurimi al fine di eliminare la possibilità di preconstituire maggioranze assembleari*». Anche le disposizioni richiamate sembrano quindi propendere per riconoscere l'espressione di voto in capo al Presidente e soprattutto esprimono chiaramente la necessità di adottare correttivi all'assegnazione di voti plurimi per eliminare la possibilità di maggioranze precostituite.

Da ultimo, le Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITS in sessione elettorale 15 e 16 marzo 2025, che, all'art. 1 (Diritto di Voto), così recitano: "*Ai sensi dell'art. 14, 1 comma, lett. a)b)c), partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto di voto le Sezioni TSN, che esprimono il loro voto per il tramite del relativo Presidente...*", sottolineando ancora una volta la legittimazione al voto in capo al Presidente. La successiva previsione secondo cui "*Non è consentita l'espressione del voto della Sezione TSN ai Presidenti il cui mandato sia scaduto alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale convocata, salvo il caso in cui "...la Sezione sia commissariata"* nulla aggiunge al principio prima enunciato, non precisando, la disposizione ora citata, alcunché circa i poteri del Commissario quale soggetto legittimato a votare nell'Assemblea Nazionale Elettiva.

Al riguardo, si osserva che la questione della partecipazione con diritto di voto da parte dei Commissari, in tale ipotesi specifica, solleva interrogativi significativi riguardo ai principi fondamentali di democraticità e imparzialità che dovrebbero guidare le istituzioni pubbliche e le loro decisioni.

In primo luogo, è importante considerare il ruolo dei Commissari, che spesso sono designati per garantire l'oggettività e la neutralità nelle loro funzioni. La loro partecipazione attiva al processo decisionale, in particolare attraverso il voto, può compromettere questa imparzialità.

Infatti, il diritto di voto implica una posizione di potere e influenza sulle decisioni, il che potrebbe portare a conflitti di interesse e a una distorsione delle dinamiche democratiche. In un contesto democratico, è fondamentale che le decisioni siano prese in modo trasparente e che tutti gli attori coinvolti possano esprimere le proprie opinioni senza timore di favoritismi o pressioni.

La presenza di Commissari con diritto di voto potrebbe generare un clima di sfiducia tra i membri di un organismo, poiché potrebbe apparire che le decisioni siano influenzate da interessi particolari piuttosto che da un processo equo e rappresentativo.

Inoltre, la democraticità implica che ogni voce abbia un peso equo nel processo decisionale. Se i Commissari possono votare, si corre il rischio di sovrastare le opinioni e le esigenze di altri membri o gruppi, minando così il principio di rappresentanza. Questo potrebbe portare a decisioni che non riflettono realmente la volontà collettiva, ma piuttosto gli interessi di una ristretta élite.

Infine, è essenziale considerare le implicazioni a lungo termine di tale partecipazione. Se i Commissari sono percepiti come parte integrante del processo decisionale, la loro credibilità e legittimità potrebbero essere compromesse, portando a una diminuzione della fiducia pubblica nelle istituzioni.

In conclusione, la partecipazione con diritto di voto da parte dei Commissari di Sezioni TSN, oltre a non essere espressamente prevista nello Statuto UITTS di recentissima applicazione, appare inconciliabile con i principi di democraticità e imparzialità per le ragioni sopra espresse.

#### **P.Q.M.**

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Il Presidente  
F.to Virginia Zambrano

Il Relatore  
F.to Amalia Falcone

Depositato in Roma, in data 14 marzo 2025.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face